



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 624 DEL 30-12-2020
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 339 del 30-12-2020

OGGETTO **IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL**
SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il comma 2-bis, del citato art. 10 del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, stabilisce che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";
- il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento", ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento", e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;
- presso il Comune di Villalba presta servizio in convenzione il Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro, attualmente iscritto nella fascia professionale "B" dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

Richiamata la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24.07.2018 la quale afferma "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Richiamata la Sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro - n. 446/2017/QMIG del 13.11.2017 la quale afferma, tra l'altro, in tema di pagamento dell'IRAP sui diritti di rogito maturati dal segretario Comunale, che "Il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del Legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. Conseguentemente - in assenza di specifica normativa di segno contrario – l'onere fiscale de quo non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro. La indubbia natura retributiva dei diritti di rogito è desumibile dal fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16/05/2001";

Rilevato che nel Comune di Villalba, dove il predetto Segretario presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la somma corrispettiva, per il successivo pagamento, dei diritti di rogito introitati dal Comune di Villalba nell'esercizio 2020, in favore del Segretario comunale Dott. Daniele Giamporcaro, giusto contratti d'appalto in forma pubblico/amministrativa acquisiti al Repertorio, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento:

· repertorio n. 1/2020 del 18.12.2020 avente ad oggetto "Contratto per l'affidamento per anni 3 (tre), eventualmente prorogabile per ulteriori anni 2 (due) dei Servizi di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi del dall'All.1 (Criteri Ambientali Minimi) approvato con Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) e servizi accessori nel territorio del Comune di Villalba compreso nell'ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord" - Diritti di rogito pari ad € 1.391,19;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2020 l'importo dei diritti di segreteria, per contratti rogati in forma pubblico/amministrativa dal Segretario Comunale, in questo Ente, ammontano a complessivi € 1.391,19;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Villalba per l'esercizio 2020 non eccede la misura di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. Di dare atto che nell'esercizio 2020 l'importo dei diritti di segreteria, per contratti rogati dal Segretario Comunale in questo Ente, ammontano a complessivi € 1.391,19, giusto contratti d'appalto in forma pubblico/amministrativa riportati in repertorio;
2. Di dare atto che la quota dei diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale ammonta al 100% dell'introitato e che gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza;
3. Di riepilogare, pertanto, la ripartizione dell'intera somma di € 1.391,19 riscossa per i diritti di rogito come da seguente prospetto:

| DESCRIZIONE | Somme riscosse | Quote spettanti | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|
| | | Comune | Segretario Comunale |
| Proventi riscossi per gli atti di cui ai n. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D) allegata alla L. n. 604/1992. | € 1.391,19 | € 0,00 | € 1.391,19 |

5. Di impegnare la predetta somma di euro € 1.391,19 a valere sul cap. 370 classificazione 01.02.1.101 "QUOTA Comune di Villalba (CL) D.D. 624/2020

